

Ambientale per Operazioni presso Siti di Terzi

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Contractual Pollution Liability – Polizza di Responsabilità Civile Ambientale per Operazioni presso Siti di Terzi

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile e professionale dell'Assicurato per danni causati a Terzi in conseguenza di eventi di inquinamento derivanti dalle operazioni assicurate svolte dall'Assicurato presso Terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire ad un terzo per danni ambientali e/o lesioni fisiche involontariamente causati a terzi in conseguenza di un evento di inquinamento derivante dalle operazioni assicurate indicate in polizza, svolte dall'Assicurato presso Terzi
- ✓ Le spese per le attività di messa in sicurezza d'emergenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, monitoraggio e ripristino ambientale di cui all'art.240 del Codice dell'Ambiente sostenute dall'Assicurato o rimborsate dallo stesso ad un terzo danneggiato in conseguenza di un evento di inquinamento in ragione degli obblighi stabiliti dalla legge a tutela dell'ambiente o di una disposizione dell'Autorità, incluse le spese legali e le spese di sostituzione
- ✓ Le spese primarie, complementari e compensative sostenute dall'Assicurato o rimborsate dallo stesso al terzo danneggiato in ragione degli obblighi stabiliti dalla legge a tutela dell'ambiente o di una disposizione dell'Autorità in conseguenza di un evento di inquinamento da cui derivi un danno ambientale

Garanzie opzionali:

- ✓ Danni reputazionali – gestione della crisi
- ✓ R.C. Personale del Preposto Responsabile
- ✓ R.C. Incrociata
- ✓ Responsabilità per Fatto degli Appaltatori e Subappaltatori
- ✓ Rinuncia alla rivalsa
- ✓ Periodo di Garanzia Postuma

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esauritivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da contaminazione radioattiva
- ✗ Lesioni fisiche subite da qualunque prestatore di lavoro in occasione della prestazione dall'attività lavorativa; nonché responsabilità derivanti da disposizioni di legge in materia di sussidi alla disoccupazione, infortuni sul lavoro e/o malattie professionali o altra analoga materia
- ✗ Multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale
- ✗ Danni derivanti dalla proprietà, possesso, controllo o utilizzo di mezzi aerei, natanti e veicoli a motore
- ✗ Danni derivanti da guerra, sabotaggi, scioperi, tumulti popolari, atti di invasione, ostilità, ribellione, rivoluzione, insurrezione
- ✗ Danni causati da prodotti contenenti amianto, asbesto e piombo
- ✗ Danni derivanti da circostanze note all'Assicurato
- ✗ Danni derivanti da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti, ingiunzioni amministrative ed ordinanze emanate dall'Autorità competente
- ✗ Danni derivanti dalla generazione di campi elettrici, campi magnetici e/o radiazioni elettromagnetiche
- ✗ Danni causati da congegni esplosivi e munizioni
- ✗ Responsabilità assunte dall'Assicurato con un contratto o accordo e non derivanti dalla legge, salvo i casi in cui la responsabilità sarebbe comunque insorta anche in assenza di tale contratto o accordo; il contratto o l'accordo da cui la responsabilità si origina è espressamente elencato in polizza con condizione particolare o appendice. Resta inteso che la presente esclusione opera anche con riferimento a responsabilità derivanti da attività eseguite da subappaltatori dell'Assicurato, ancorché tali responsabilità siano prese in carico dall'Assicurato tramite contratto scritto
- ✗ Perdita, distruzione, danneggiamento, deterioramento, inutilizzabilità o diminuzione di valore di qualunque bene di proprietà dell'Assicurato o sotto la custodia o il controllo dell'Assicurato o di un suo prestatore di lavoro o incaricato, salvo che tali danni siano relativi a costi di bonifica
- ✗ Qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a prodotti, sostanze, rifiuti, materiali e/o scorie trasportate,

spedite o consegnate per mezzo di un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante; qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciato, ivi inclusi i vagoni ferroviari

- ✖ Qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivanti da siti e discariche non di proprietà dell'Assicurato

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! Sono coperte le richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato durante il periodo assicurativo purché relative ad atti dannosi o indagini successivi all'eventuale data di retroattività concordata (copertura in claims made)

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Nell'ambito della territorialità concordata



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Adottare ogni ragionevole precauzione necessaria al fine di prevenire ogni circostanza che possa dare origine ad un sinistro
- Denunciare all'Assicuratore per iscritto l'evento di inquinamento non appena possibile da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza e comunque entro 3 giorni, fornendo una descrizione dettagliata dello stesso
- Comunicare per iscritto all'Assicuratore nel più breve termine possibile dal giorno in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per incidenti mortali in relazione ad un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell'Assicurato a termini di polizza
- Trasmettere immediatamente all'Assicuratore ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativi al sinistro, o l'esistenza di qualsiasi procedura originatasi o documentazione pervenuta all'Assicurato in merito al sinistro
- Fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e l'assistenza richiesta dall'Assicuratore stesso
- In caso di sospensione o cessazione delle operazioni assicurate, comunicare all'Assicuratore tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza:
 - se il sito assicurato sia oggetto di provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell'attività;
 - se il sito assicurato sia oggetto di cessione di proprietà.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno del pagamento; in ogni caso l'assicurazione decorre non prima del momento in cui viene ultimato lo scarico. La copertura termina con la scadenza del Periodo di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede il rinnovo tacito, pertanto cessa automaticamente alla scadenza del Periodo di Assicurazione, senza obbligo di preventiva disdetta. La polizza prevede il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Responsabilità Civile Ambientale per Operazioni presso Siti di Terzi

CHUBB®

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

**Prodotto: Contractual Pollution Liability – Polizza di Responsabilità Civile per
Operazioni presso Siti di Terzi**

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2019. Aggiornato a gennaio 2026 Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato nel DIP



Che cosa non è assicurato?

✗ Rischi esclusi

- Oltre a quanto previsto dal DIP:
- ✗ Spese interne o consistenti in spese sostenute dall'Assicurato per prestazioni e/o servizi effettuati da prestatori di lavoro o altro personale retribuito
 - ✗ Qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a un atto di terrorismo; nonché a costi bonifica, lesione fisiche, danni materiali e qualunque risarcimento, rimborso, costo o spesa direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a qualunque azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere un atto di terrorismo o qualunque azione in qualsiasi modo connessa a un atto di terrorismo
 - ✗ Qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a difetto di merci o prodotti ai sensi degli articoli 114 e seguenti del Codice del Consumo
 - ✗ Qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e le operazioni assicurate
 - ✗ Tutte le fattispecie di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale escluse dall'ambito di applicazione dell'art.303 del Codice dell'Ambiente
 - ✗ Eventi di inquinamento originatisi prima della data di retroattività, anche manifestatisi o scoperti durante il periodo di assicurazione; nonché eventi di inquinamento originatisi dopo la data di retroattività che siano la continuazione e/o la conseguenza di un evento di inquinamento originatosi prima della data di retroattività
 - ✗ Danni derivanti da riparazione, sostituzione o richiamo di prodotti; nonché danni derivanti da prodotti, sostanze, rifiuti, associati con un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico natante o veicolo a propulsione meccanica

	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Danni derivanti dalla prestazione o mancata prestazione di consulenza, istruzioni o informazioni o altro servizio professionale in relazione ai quali sia previsto il pagamento di un corrispettivo ✗ Qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata contro l'Assicurato da una società controllata, collegata, partecipata o avente una partecipazione finanziaria nell'attività dell'Assicurato, salvo il caso in cui la richiesta di risarcimento sia a sua volta avanzata da terzi contro tale predette società in relazione alle operazioni assicurate svolte dall'Assicurato ✗ Danni derivanti da cambio di destinazione d'uso del sito ✗ Danni derivanti da rumore e lamentele dei vicini ✗ Danni derivanti da materiali esistenti in natura nelle aeree connesse alle operazioni assicurate, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura, derivanti dalle medesime operazioni assicurate ✗ Danni derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili e/o derivanti da Organismi Geneticamente Modificati ✗ Danni derivanti da serbatoi interrati la presenza dei quali era nota prima dell'effetto della polizza e non sia stata dichiarata all'Impresa ✗ Danni derivanti da attività eseguite da e/o in nome e per conto dell'Assicurato in relazione a qualsiasi progetto già assicurato con altra polizza stipulata con l'Impresa o altra compagnia appartenente al gruppo Chubb. La presente esclusione si applica anche se il danno non è coperto in tutto o in parte da tale altra polizza per qualsiasi motivo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'invalidità della polizza, l'applicabilità di un'esclusione, la riduzione o l'esaurimento del massimale, l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto previsti in tale contratto) ✗ Danni derivanti da cessato utilizzo del sito assicurato ✗ Danni risultanti e originatesi direttamente o indirettamente da qualsiasi indagine o ispezione volontaria, o da qualsiasi movimentazione del suolo connessa o comunque richiesta da qualsiasi norma in materia edilizia (intendendo per tale qualunque legge che regolamenti lo sviluppo, il cambio di destinazione d'uso, la costruzione e la demolizione di qualsiasi terreno o edificio o struttura costruita sullo stesso), effettuate presso o su qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall'Assicurato o presso il quale vengono svolte le operazioni assicurate indicate nella Scheda di Polizza. Questa esclusione non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria dell'Assicurato presso i siti sopra menzionati ✗ Danni causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento ✗ Danni risultati e originatisi direttamente o indirettamente da siti sui quali l'Assicurato abbia terminato l'attività oggetto di copertura e presso i quali non è stata mantenuta attiva un'adeguata vigilanza e sorveglianza ✗ Danni materiali non consecutivi, ivi inclusi i costi derivanti dall'interruzione di attività di terzi e/o costi e penalità derivanti dalla mancata presa in carico dell'opera da parte del Committente nei termini previsti ✗ Danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato in associazioni temporanee di imprese (ATI) o joint venture. Si precisa che la presente esclusione opera nei limiti della quota di responsabilità imputabile all'Assicurato in relazione alle operazioni assicurate fornite dallo stesso nell'ambito di tali associazioni o joint-venture, intendendosi pertanto escluso l'obbligo di indennizzo derivante dal vincolo di solidarietà con le altre imprese facenti parte dell'associazione o joint-venture ✗ Gli importi stabiliti dal giudice in via equitativa e/o equivalente nell'ambito di applicazione dell'art. 18, comma 6 del Codice dell'Ambiente
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! La copertura dei costi di bonifica e di bonifica ambientale, nonché di ogni altra spesa assicurata, richiede il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per garanzie, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! Qualora la presente polizza venga rinnovata per più Periodi di Assicurazione senza soluzione di continuità dalla data di scoperta e di denuncia dell'evento di inquinamento o dal ricevimento e della denuncia del primo sinistro, si precisa quanto segue:
 - qualora in un Periodo di Assicurazione venga scoperto e denunciato un evento di inquinamento, qualsiasi successivo evento di inquinamento connesso, conseguente o interconnesso al precedente o che ne costituisca la continuazione o la ripetizione sarà considerato come scoperto nel Periodo di Assicurazione al quale si riferisce il primo evento di inquinamento scoperto;
 - qualora in un Periodo di Assicurazione venga denunciato un sinistro, qualsiasi successivo sinistro, anche se denunciato dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione, che sia relativo al medesimo evento di inquinamento e/o ad un evento di inquinamento che sia connesso, correlato o interconnesso o costituisca la continuazione o ripetizione dell'evento di inquinamento a cui si riferisce il primo sinistro, verrà considerato come denunciato alla data di denuncia del primo sinistro.
- ! Nel caso in cui risulti tecnicamente impossibile stabilire la data esatta nella quale si sia originato un evento di inquinamento, l'Impresa indennizzerà l'Assicurato con un ammontare proporzionale al rapporto tra gli anni di copertura

con l'Impresa stessa in cui si è utilizzata la sostanza o si sono esercitate le operazioni assicurate che hanno cagionato l'evento di inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza o di esercizio dell'attività



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche esposte al rischio di causare inquinamento.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione.
Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 12%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso: all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. Per la risoluzione di liti transfrontalieri il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---

Rischi Ambientali 2015

CHUBB®

Rischi Ambientali

COLLABORATORE Errore. Variabile di documento non specificata.	RAMO Errore. Variabile di documento non specificata.	POLIZZA NR. Errore. Variabile di documento non specificata.	Emessa in 2 esemplari il 12 gennaio 2026 in Città [Sigle]
Sost./Rinn. Pol. Nr. [Sost./Pol.]			

ASSICURATO / CONTRAENTE

Errore. Variabile di documento non specificata.

		C.F.	Errore. Variabile di documento non specificata.	Errore. Variabile di documento non specificata.
--	--	------	--	--

DOMICILIO	DOMICILIO Errore. Variabile di documento non specificata. - Errore. Variabile di documento non specificata.	CAP	ERRORE. VARIABILE DI DOCUMENTO NON SPECIFICATA.	PROV.	ERRORE. VARIABILE DI DOCUMENTO NON SPECIFICATA.
DURATA DELL'ASSICURAZIONE			Data di effetto: Errore. Variabile di documento non specificata.		Data di scadenza: Errore. Variabile di documento non specificata.
Anni [Anni]	Mesi [Mesi]	Giorni [Giorni]	ore 24 del	ore 24 del	

Rateazione	Rateazione	Con scadenza successiva al	Scad_succ	Con inizio dalla scadenza del	Prima_scad
------------	------------	----------------------------	-----------	-------------------------------	------------

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSICURATO :

Vedi SCHEDA DI POLIZZA

Massimale Assicurato

€ **Vedi SCHEDA DI POLIZZA**

Conteggio del Premio

Rateo : dal 01-01-2001 al 01-01-2001 - (gg o/360) di	Premio netto annuo	€ 0,00			
€ 0,00 pari a € 0,00 Premio netto minimo dovuto alla società per ciascun anno o minor periodo		€ 0,00			
RATE Premio netto Addizionali Imponibile Imposte Totale					
Alla Firma	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Successive	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Assicurato ai sensi ed agli effetti degli Artt. 1892-1893 del C.C. dichiara che:

- a) E' stato assicurato con altre Società per rischi analoghi NO SI
 b) Ha subito sinistri nel corso degli ultimi 5 anni per i rischi assicurati NO SI
 c) Per i rischi oggetto della presente polizza, ha avuto stornati contratti da altre Società NO SI
 L'Assicurazione è stipulata in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato nella proposta che forma parte integrante del contratto e viene prestata alle Condizioni di Assicurazione riportata negli allegati per un totale di nr. 20 pagine.

L'Assicurato**Chubb European Group Limited**

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi

Pag. 2 di 20



Attenzione: Questa è una Polizza in "Claims-Made", ossia una copertura assicurativa operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società assicuratrice nel corso del periodo di assicurazione (vedi Art. 2 delle Condizioni Particolari).

CONTRACTORS POLLUTION LIABILITY AND ERRORS & OMISSIONS INSURANCE POLICY (CLAIMS MADE BASIS)

In considerazione del pagamento del premio alla Ace European Group Limited, a Chubb Company (qui di seguito chiamata "Società") e con riferimento a quanto riportato nella Proposta Questionario, su cui è basata la presente Assicurazione, che fa parte integrante della presente Polizza:

1. Copertura Responsabilità Civile Ambientale

La Società si obbliga, nei limiti dei massimali previsti nella presente Polizza, a risarcire le, o tenere indenne l'Assicurato dalle, somme che l'Assicurato stesso quale responsabile civilmente sia tenuto a pagare per un fatto che involontariamente abbia cagionato

- (a) **Lesioni Fisiche**
- (b) **Danni Materiali**

causati da **Inquinamento** che derivi dall'**Attività** descritte in Polizza, sempre che la richiesta di risarcimento sia pervenuta all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e notificata per iscritto alla Società durante lo stesso Periodo di Assicurazione o, se applicabile, durante l'**Extended Reporting Period**.

Saranno a carico della Società anche

- I. i **Costi e le Spese di difesa** sostenute in relazione alle richieste di risarcimento coperte dalla presente Assicurazione, nei limiti previsti dall'articolo 1917 del codice civile, per quanto concerne le spese legali;
- II. le **Spese di Bonifica** che l'Assicurato dovrà sostenere o rimborsare al Terzo danneggiato in conseguenza dell'Inquinamento e che siano sostenute dal Terzo danneggiato e/o dall'Assicurato in ragione degli obblighi stabiliti dalla Legge a Tutela dell'Ambiente o di una Disposizione dell'Autorità.
- III. le **Spese di Danno Ambientale** che l'Assicurato dovrà sostenere o rimborsare al Terzo danneggiato in conseguenza dell'Inquinamento e che siano sostenute dal Terzo danneggiato e/o dall'Assicurato in ragione degli obblighi stabiliti dalla Legge a Tutela dell'Ambiente o di una Disposizione dell'Autorità.

La presente copertura non opera con riferimento all'Inquinamento che sia occorso prima della Data di Retroattività, anche se scoperto durante il Periodo di Assicurazione, né con riferimento all'Inquinamento occorso nel Periodo di Assicurazione che costituisca la continuazione e/o conseguenza di un evento di Inquinamento occorso prima della Data di Retroattività.

2. Copertura Responsabilità Civile Professionale

La Società si obbliga, nei limiti dei massimali previsti nella presente Polizza, a risarcire le, o tenere indenne l'Assicurato dalle, somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un errore o di un comportamento colposo, ossia di un atto od omissione, caratterizzati da imperizia, negligenza o imprudenza e commessi dall'Assicurato stesso, o da qualsiasi altra persona della quale l'Assicurato sia legalmente responsabile, nell'espletamento dei **Servizi Ambientali** indicati nella Scheda di Polizza, sempre che la richiesta di risarcimento sia pervenuta all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di Assicurazione e notificata per iscritto alla Società durante lo stesso Periodo di Assicurazione o, se applicabile, durante l'**Extended Reporting Period**.

La presente copertura non opera con riferimento all'Inquinamento che sia occorso prima della Data di Retroattività, anche se scoperto durante il Periodo di Assicurazione, né con riferimento all'Inquinamento occorso nel Periodo di Assicurazione che costituisca la continuazione e/o conseguenza di un evento di Inquinamento occorso prima della Data di Retroattività.

3. Clausola "Claims made"

La presente Polizza garantisce le coperture sopra indicate a condizione che: (a) l'eventuale richiesta di risarcimento danni del Terzo e l'ordine dell'Autorità Competente che determinano l'attivazione delle coperture siano stati ricevuti dall'Assicurato nel Periodo di Assicurazione; e che, in entrambi i predetti casi, (b) l'avviso di Sinistro da parte dell'Assicurato sia stato notificato per iscritto alla Società durante il medesimo periodo o, se applicabile durante l'**Extended Reporting Period** (c.d. Polizza su base "**Claims made**").

Pag. 4 di 20

Scheda di Polizza**NUMERO DI POLIZZA:****CONTRAENTE/ASSICURATO:**

Sede legale:

Codice Fiscale:

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**OGGETTO DI COPERTURA:****SERVIZI AMBIENTALI:****APPALTO/COMMESSA ASSICURATO:****SITO/I PRESSO IL QUALE VENGONO
SVOLTE LE ATTIVITÀ OGGETTO DI
COPERTURA****Periodo di Assicurazione**

La presente polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Si precisa pertanto che la copertura assicurativa decorre dalle h 24.00 del **Errore. Variabile di documento non specificata. (Data di efficacia)**, fino alle h 24.00 del **Errore. Variabile di documento non specificata. (Data di scadenza)**. L'eventuale rinnovo del periodo di assicurazione per il periodo successivo dovrà essere concordato per iscritto fra le parti entro il **Errore. Variabile di documento non specificata. (Data di rinnovo)**.

(*) Data di retroattività: NON OPERANTE

Coperture acquistate dall'assicurato ed oggetto della presente polizza:**Massimale di polizza**

L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza massima complessiva (capitale, interessi e spese) di:

€ [REDACTED] per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali, ovvero abbiano sofferto danneggiamenti a cose di loro proprietà.

Massimali e sottolimiti di garanzia

Nell'ambito del massimale indicato al punto che precede, per le seguenti garanzie, se prestate, vengono stabiliti i seguenti sottolimiti:

Copertura	Massimale per sinistro e per Periodo di Assicurazione	Franchigia e/o Scoperto per sinistro	Fornita
Responsabilità Civile Ambientale	€	€	
Responsabilità Civile Professionale			

Massimale aggregato per periodo di assicurazione

L'importo massimo che la Società sarà tenuta a pagare in un periodo di assicurazione, per tutte le Coperture della presente Polizza, è pari a € [REDACTED] a valere complessivamente per tutti gli Assicurati e per tutti i Sinistri, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subito danni.

ESTENSIONI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE:**ALLEGATI: //****Definizioni**

1. per **Danno all'Ambiente o Danno Ambientale** si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. In particolare, secondo la definizione di cui al Decreto Legislativo del 3/04/2006 numero 152 ("**Codice dell'Ambiente**"), costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria, alle acque interne, alle acque costiere ed a quelle comprese nel mare territoriale, nonché al terreno;
2. per **Lesioni Fisiche** si intende
 - 2.1. la morte, la malattia, il danno all'integrità fisica di qualsiasi persona. Ai fini della presente Polizza sono oggetto di copertura esclusivamente i danni morali subiti dai Terzi in conseguenza di una lesione personale. Si considerano pertanto esclusi i danni morali subiti dai parenti o dal coniuge del Terzo che abbia subito una Lesione Personale, così come qualsiasi danno morale che non sia stato sofferto quale conseguenza di una Lesione Personale;
 - 2.2. il danno all'integrità psichica, se connessa ad una lesione prevista al punto 2.1.
3. per **Costi e Spese** si intende
 - 3.1. i rimborsi e/o i risarcimenti richiesti all'Assicurato da Terzi danneggiati e/o dalle autorità statali o locali competenti
 - 3.2. costi e spese sostenute con il consenso scritto della Società;
 - 3.3. tutte le altre parcelle, spese e/o costi per l'attività svolta da legali designati dalla Società, salvi i limiti di cui all'art. 1917 comma 3 del Codice Civile con riferimento alle Coperture Responsabilità Civile verso Terzi e RC vettoriale;
4. per **Attività assicurata** si intende le attività svolte dall'Assicurato, o per conto dell'Assicurato, e descritte nella Scheda di Polizza; nel sito indicato in scheda di Polizza
5. per **Servizi Ambientali** Assicurati si intendono quei servizi ambientali professionalmente prestati dall'Assicurato dietro compenso specifico e descritti nella Scheda di Polizza; nel sito indicato in scheda di Polizza
6. per **Sito** si intende: ogni installazione o complesso di installazioni, presenti un area di porzione di territorio, geograficamente delimitata e definita, volte in modo continuativo o discontinuo ad effettuare estrazioni o produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura
7. per **Prestatori di lavoro** si intende qualsiasi persona, dipendente e non dipendente dell'Assicurato, di una sua controllata, consociata, affiliata anche se in formazione, incluse le seguenti persone mentre prestano la loro opera o servizio per l'Assicurato:
 - a) **Dipendenti:** i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all'Assicurato da un contratto di lavoro subordinato;
 - b) **non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei:**
 - 7.1. i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
 - 7.2. i supervisori ed i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
 - 7.3. le figure professionali di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi);
 - 7.4. ogni persona della quale si avvalga temporaneamente l'Assicurato in forza di un contratto o accordo i cui termini prevedano la parificazione degli stessi ai Dipendenti dell'Assicurato per tutta la durata del contratto o accordo;

Pag. 6 di 20

7.5. i lavoratori distaccati che prestano la loro attività lavorativa per e presso l'Assicurato;

8. per **Legge a Tutela dell'Ambiente** si intende qualsiasi legge, regolamento o provvedimento amministrativo applicabile che regolamenta la responsabilità dell'Assicurato in caso di Inquinamento dell'Ambiente, ivi incluso il Codice dell'Ambiente;
9. per **Franchigia / Scoperto** si intende la parte di danno, definita in somma o percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato, il cui valore è determinato nella Scheda di Polizza;
10. per **Extended Reporting Period** si intende il periodo di tempo successivo al Periodo di Assicurazione, entro il quale l'Assicurato deve notificare una richiesta di risarcimento alla Società;
11. per **Funghi** si intende si intende qualsiasi tipo o forma di fungo, incluse le muffe, le spore e ogni micotossina rilasciata o prodotta da ogni tipo o forma di fungo;
12. per **Assicurato** si intende le parti o le entità indicate come tali nella Scheda di Polizza;
13. per **Massimale di Garanzia** si intende
 - 13.1. per Sinistro: l'importo massimo, come stabilito nella Scheda di Polizza, che la Società pagherà, a qualsiasi titolo, in relazione a ciascuna copertura per un singolo evento di Inquinamento o da un singolo Sinistro di Responsabilità Civile Professionale;
 - 13.2. aggregato: l'importo massimo, come stabilito nella Scheda di Polizza, che la Società pagherà a qualsiasi titolo in virtù della presente Polizza nel Periodo di Assicurazione in relazione a più eventi di Inquinamento o di Responsabilità Civile Professionale;
14. per **Periodo di Assicurazione** si intende il periodo stabilito in scheda di Polizza
15. per **Inquinamento** si intende La scoperta di uno scarico, una dispersione, un rilascio, una fuga, una migrazione o un versamento di qualsiasi sostanza inquinante, irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa, inclusi fumo e vapori, acidi, alcaloidi, funghi, sostanze o materiali pericolosi o rifiuti nel, o sul, terreno (suolo e sottosuolo), l'atmosfera, le acque superficiali (interne o costiere) o sotterranee, le specie e gli habitat naturali protetti, anche in caso di evento graduale e storico purché non determinato da un Accumulo per Fenomeni Naturali, da materiali esistenti in natura
16. per **Danni Materiali** si intende la perdita di, o il danno fisico a, o la distruzione di, o il deterioramento di beni materiali di Terzi, quando tali eventi comportino una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dalla conseguente perdita d'uso e/o dall'interruzione di attività, risarcibile anche qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti, o (nel caso in cui le misure compensative e quelle complementari non abbiano eliminato il Danno Ambientale e l'Assicurato sia stato condannato al risarcimento del Danno Ambientale cagionato) l'ammontare quantificato dal provvedimento amministrativo o giudiziale di condanna;
17. per **Spese di bonifica**: si intendono le spese sostenute per le attività di , messa in sicurezza d'emergenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, monitoraggio, ripristino ambientale di cui all'art. 240 del Codice dell'Ambiente
Sono altresì incluse :
 - 17.1 le spese legali ragionevolmente sostenute previo consenso scritto della Società;

17.2 le spese di sostituzione.

18. per **Spese di Danno Ambientale** si intende:
 - le Spese Primarie effettuate in caso di Danno all'Ambiente;
 - le Spese Complementari effettuate in caso di Danno all'Ambiente;
 - le Spese Compensative effettuate in caso di Danno all'Ambiente;
19. per **Spese Primarie** si intende le spese ragionevolmente sostenute, con il consenso scritto della Società, per investigare, quantificare, monitorare, abbattere, rimuovere, raccogliere, trattare, neutralizzare o contenere un Inquinamento dell'Ambiente, o per isolare le fonti inquinanti, e comunque nella misura in cui ciò sia stabilito dalla Legge a Tutela dell'Ambiente.
20. per **Spese Complementari** si intende le spese sostenute in caso di Danno Ambientale con riferimento a qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati, come ulteriormente specificate nell'allegato 3 alla parte VI del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito);
21. per **Spese Compensative** si intende le spese sostenute in caso di Danno Ambientale, in relazione a qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo, come ulteriormente specificate nell'allegato 3 alla parte VI del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito);
22. per **Spese di Sostituzione** si intende le spese necessariamente sostenute per la riparazione o la sostituzione di beni danneggiati nel corso delle attività di bonifica, con esclusione delle spese effettuate a titolo di miglioramento o addizione;
23. per **Preposto Responsabile** si intende qualsiasi dirigente, funzionario, socio o altro dipendente dell'Assicurato che sia, o che fu, responsabile della materia e della tutela ambientale e della sicurezza dei Siti Assicurati;
24. per **Data di Retroattività** si intende la data, antecedente alla conclusione del contratto, indicata nella Scheda di Polizza e rilevante allorquando la Copertura copra anche i rischi relativi ad eventi di Inquinamento occorsi prima della conclusione del presente contratto, purché scoperti e denunciati nel Periodo di Assicurazione o, se applicabile, nell'Extended Reporting Period. Se nulla è indicato nella Scheda di Polizza, la Data di Retroattività coincide con la data di stipula della presente Polizza;
25. per **Autorità Competente** si intende qualsiasi autorità pubblica, statale o locale, agenzia od ogni altro ente, o organo giudicante che può emanare disposizioni in ordine alla Legge a Tutela dell'Ambiente;
26. per **Disposizione dell'Autorità** si intende qualsiasi ordine di bonifica imposto dall'Autorità Competente a causa dell'Inquinamento dell'Ambiente, mediante un provvedimento conforme alla Legge a Tutela dell'Ambiente.
27. per **serbatoi interrati** si intende qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10 (dieci) % del proprio volume.
28. per **Periodo Di Copertura** L'Assicurazione decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo del montaggio.

Estensioni

1. R.C. PERSONALE

- a. Su richiesta dell'Assicurato la Società terrà anche indenne, sulla base di quanto previsto dalla presente Polizza, il Preposto Responsabile dell'Assicurato in relazione alla responsabilità civile del predetto soggetto, qualora per tale responsabilità civile l'Assicurato avrebbe avuto titolo all'indennizzo se la domanda di risarcimento fosse stata rivolta contro di lui/esso, fermo restando che:
 - i. il Preposto Responsabile non ha diritto ad indennizzo se già Assicurato ai sensi di altra Polizza o se ha contribuito al determinarsi dell'evento dannoso;
 - ii. al Preposto Responsabile si applicheranno, in quanto compatibili, i termini e le condizioni della presente Polizza;
 - iii. il massimale per Sinistro rimane unico a tutti gli effetti.
- b. Resta inteso che il massimale aggregato ed il massimale per Sinistro non sono e non potranno essere incrementati in alcun modo in virtù della presente disposizione.

2. R.C. INCROCIATA

Qualora più entità siano considerate Assicurati, in caso di danni cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia Assicurato ma parte terza, fermo restando che il massimale per Sinistro rimane unico a tutti gli effetti.

3. RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO PER FATTO DEGLI APPALTATORI E DEI SUBAPPALTATORI

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese, o persone, parte delle attività assicurate con la presente Polizza quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente e/o sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nel sito Assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

4. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge; Dipendenti/Prestatori di Lavoro del Contraente/Assicurato; stagisti, borsisti e/o consulenti che operano presso/per conto dell'Assicurato;
- società controllanti, controllate, consociate, affiliate, associate e/o collegate sia italiane che estere, inclusi Consorzi, ove il Contraente/Assicurato detenga il controllo di maggioranza, e relativi Dipendenti/Prestatori di Lavoro;

Tale norma non si applica nel caso in cui l'Assicurato non abbia alcun interesse nei confronti del Terzo responsabile e sia consenziente all'azione di rivalsa da parte della Società

Esclusioni

La Polizza Assicurativa non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, i seguenti danni:

1. Contaminazione Radioattiva

Danni di qualunque natura, direttamente o indirettamente, causati o derivanti da:

- 1.1. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto o scoria radioattiva derivata dalla combustione di materiale radioattivo;
- 1.2. esplosivo tossico nucleare, radioattivo o altro materiale pericoloso che contenga o assembli i componenti di cui sopra.

2. R.C. Contrattuale

Danni derivanti da responsabilità di tipo contrattuale e non derivanti dalla legge, a meno che:

- 2.1. la responsabilità sarebbe comunque inserita anche in assenza di tali contratti o accordi, oppure
- 2.2. il contratto o accordo da cui si origina la responsabilità è elencato nella Scheda di Polizza.

3. Prestatori di lavoro

Danni relativi a lesioni fisiche subiti da qualsiasi Prestatore di Lavoro in occasione della prestazione dell'attività lavorativa.

4. Cose in Consegnna, Custodia e/o Controllo

Danni derivanti dalla perdita di, o distruzione di, o diminuzione di valore a beni materiali appartenenti all'Assicurato o sotto la custodia o il controllo dell'Assicurato, di un suo Dipendente o Agente, sempre che tali danni non siano riconducibili a Spese di Bonifica.

5. Multe, Ammende e Penalità

Danni consistenti in multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale.

6. Aerei / Natanti / Veicoli

Danni derivanti da, o causati dalla proprietà, dal possesso, dal controllo o dall'utilizzo, sia da parte dell'Assicurato che da parte di Terzi per suo conto, sia all'interno che al di fuori dei Siti, di

- 6.1. un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, incluse le operazioni di carico e scarico degli stessi;
- 6.2. un qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciato, ivi inclusi i vagoni ferroviari

7. Merci trasportate

Danni derivanti ,relativo o comunque connesso a prodotti, sostanze, rifiuti, materiali e/o scorie trasportate, spedite, o consegnate per mezzo di aerei , natanti veicoli , così come definiti al precedente punto

8. Guerra

Danni direttamente o indirettamente occasionati dal succedersi di, o in conseguenza di, guerra, sabotaggi, scioperi, tumulti popolari, atti di invasione di popoli stranieri ed ostilità in genere, dichiarate o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, incluse le azioni militari o i colpi di stato, avvenuti successivamente alla data di inizio di efficacia della presente Polizza.

9. Amianto/Asbesto e Piombo

Danni derivanti da, o connessi in qualsiasi modo a l'amianto/asbesto o i materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri o il piombo o i materiali contenenti piombo.

Questa esclusione non si applica:

1. ai lavori di smaltimento/bonifica eseguiti per conto dell'Assicurato da un sub-appaltatore che abbia una valida Polizza di Responsabilità Civile, comprovata da Certificato di Assicurazione, a copertura dei suddetti rischi e relativa autorizzazione dell'autorità competente ad eseguire i suddetti lavori;

2. l'utilizzo accidentale di vernici a base di piombo e/o di materiali contenenti amianto nel corso dell'esecuzione dell'Attività Assicurata o dei Servizi Ambientali Assicurati.

10. Circostanze Note

Danni derivanti da fatti, antecedenti la data di efficacia della presente Polizza, di cui un dirigente, funzionario, socio o un qualunque altro dipendente dell'Assicurato che sia, o che fu, responsabile delle questioni ambientali e/o della sicurezza dei Siti Assicurati, sia a conoscenza, o che i predetti soggetti avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere, a meno che tali fatti siano stati portati a conoscenza dell'Assicuratore che abbia espressamente accettato di fornire copertura in relazione agli stessi, elencandoli nella Scheda di Polizza.

11. Siti e discariche non di proprietà dell'Assicurato

Derivanti da un Inquinamento su, o proveniente da, un sito che riceve, o ha ricevuto, materiali di rifiuto dall'Assicurato, o da qualsiasi altra persona incaricata, od operante per conto dell'Assicurato, inclusi i materiali di rifiuto originatisi dall'Attività assicurata o dai Servizi Ambientali Assicurati.

Questa esclusione non si applica se l'Attività Assicurata include la gestione dei rifiuti e delle relative discariche, nel qual caso la copertura opera unicamente con riferimento ai siti o alle discariche che non siano di proprietà, occupati o gestiti dall'Assicurato e che siano stati specificatamente identificati con apposita appendice alla Polizza e individuati nella lista dei siti/discariche non di proprietà.

12. Spese Interne

Spese sostenute dall'Assicurato per lavori e servizi effettuati da Prestatori di lavoro o altro personale già retribuito.

13. Franchigia / Scoperto

di importo inferiore alla franchigia e/ scoperto previsti in Polizza.

14. Violazioni Deliberate

Danni derivanti dal mancato rispetto di, o da intenzionali o deliberate violazioni di qualsiasi legge, regolamento, norma o ingiunzione amministrativa emanata dalle Autorità Competenti, nonché ordinanze, giudiziarie o amministrative, ordinate all'Assicurato o a un Preposto Responsabile;

15. Terrorismo

Danni causati da o derivanti da:

15.1. un Atto di Terrorismo

15.2. Spese di Bonifica, Lesioni Fisiche, Danni Materiali nonché Costi e Spese direttamente o indirettamente, causati da, derivanti da o connessi con ogni azioni presa per controllare, prevenire, sopprimere o, in ogni modo relativa ad, un Atto di Terrorismo

Ai fini della presente esclusione per **Atto di Terrorismo** si intende

(i) un atto di forza o di violenza;

(ii) un atto altrimenti pericoloso nei confronti di persone, beni, animali o per l'ambiente, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'uso di o lo scarico, la dispersione, il rilascio, lo stillicidio, la migrazione o la fuga di qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa o termale inquinante, irritante o contaminante ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fumi, vapori, fuliggine, esalazione, acidi, prodotti alcalini, chimici e tossici, sostanze pericolose, rifiuti, rifiuti sanitari e rifiuti radioattivi, sul o nel suolo o nelle strutture che vi insistono, nell'atmosfera, o in bacini o corsi d'acqua superficiali o sotterranei;

(iii) un atto che turba o interferisce con almeno uno dei seguenti sistemi pubblici o privati: sistemi di comunicazione, elettronici, di informazione, meccanici, di consegna o trasporto;

laddove lo scopo dichiarato o implicito o l'effetto di tali atti o minacce è causare confusione, intimidire, coartare o minacciare un governo, la popolazione militare o civile, o parte della stessa, o una parte dell'industria o dell'economia, e/o di promuovere obiettivi politici, ideologici, religiosi, sociali o economici; o di esprimere (o manifestare la propria opposizione a) una filosofia o un'ideologia.

Si intendono compresi nella definizione di Terrorismo, tutti quegli atti verificatisi o riconosciuti dal governo nazionale del paese in cui questi sono commessi e/o dalle Nazioni Unite, come atti di terrorismo.

Qualora, in forza della presente esclusione, la Società consideri il Sinistro non coperto dalla presente Polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.

16. R.C. Prodotti

Danni derivanti a Terzi da difetto di merci o prodotti, ai sensi degli articoli 114 e seguenti del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

17. Inquinamento di carattere diffuso

Danni causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività dell'Assicurato.

18. Esclusioni ai sensi dell'art. 303 del Codice dell'Ambiente

La presente Polizza non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, tutte le fattispecie di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 303 del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito).

19. Data di Retroattività

Nel caso in cui venga stabilita un'efficacia retroattiva della Polizza, i danni derivanti da un Inquinamento le cui cause siano originate prima della Data di Retroattività prevista nella Scheda di Polizza.

20. Disposizioni di legge

Danni Relativi o connessi alle responsabilità derivanti dalle disposizioni di legge in materia di sussidi alla disoccupazione, infortuni sul lavoro e/o malattie professionali o altre

21. EMF

Danni derivanti o connessi alla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);

22. Prodotti Assicurati

- 22.1. derivanti da riparazione, sostituzione o richiamo dei Prodotti Assicurati;
- 22.2. derivanti da Prodotti, sostanze, rifiuti, associati con un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico natante, un qualunque veicolo a propulsione meccanica;

23. Consulenza

derivanti dalla prestazione o mancata prestazione di servizi di consulenza professionale, formazione o fornitura di informazioni, in relazione ai quali sia previsto il pagamento un corrispettivo; questa esclusione non si applica se viene acquistata la copertura di Responsabilità civile professionale.

24. Società controllate

relativi a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato da società controllate, collegate, partecipate, o società aventi una partecipazione finanziaria nell'attività dell'Assicurato, a meno che tale richiesta di risarcimento sia a sua volta presentata da Terzi alle predette società relativamente all'attività professionale svolta dall'Assicurato.

25. Subappaltatori

relativi a responsabilità di Terzi assunte dal contraente /Assicurato contrattualmente. La presente esclusione di applica anche alla responsabilità derivante dall'attività eseguita dai subappaltatori del contraente / Assicurato, ancorchè tale responsabilità sia assunta dall'Assicurato tramite contratto scritto.

26. Congegni esplosivi e munizioni

Danni, diretti ed indiretti causati da congegni esplosivi e munizioni

27. R.C. contrattuale

Danni relativi alle conseguenze della responsabilità contrattuale in capo all'Assicurato in forza di nuovi obblighi derivanti dalla vendita o dal cambio di destinazione d'uso del sito oggetto di copertura

28. Da rumore e lamentele dei vicini

- 29.** da **materiali esistenti in natura derivanti** dalla presenza di, o dalla richiesta di rimuovere, materiali già esistenti in natura nelle aree connesse all'Attività Assicurata, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura, derivanti dalla medesima Attività Assicurata;
- 30. OGM**
danni derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili e /o derivanti da Organismi Geneticamente Modificati
- 31.** da **serbatoi interrati** la **presenza** dei quali era nota prima dell'effetto della Polizza e non sia stata dichiarata alla Società,
- 32. Polizze per analogo rischio**
Relativo o connesso alle attività oggetto di copertura eseguite da e/o in nome e per conto del contraente Assicurato in connessione con qualsiasi progetto rispetto al quale il contraente Assicurato abbia stipulato con la Società o una sua affiliata un contratto di Assicurazione R.C. Inquinamento (contractor pollution liability) il quale copra quello specifico progetto. La presente esclusione si applica anche se il danno non è coperto in tutto o in parte da tale Polizza per qualsiasi motivo, quali a titolo esemplificativo ma non tassativo, L'invalidità della Polizza, Un'esclusione, la riduzione o esaurimento del massimale, l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto previsti in tale contratto.
- 33. Cessato utilizzo**
Derivanti o originati da un inquinamento che sia in qualsiasi modo relativo, derivante o originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto un Sito presso il quale veniva condotta l'attività oggetto di copertura, quando l'Evento di inquinamento abbia avuto origine per la prima volta successivamente al trasferimento, all'abbandono, alla cessione o comunque alla cessazione dell'utilizzo di tale Sito Assicurato.
- 34. Indagine volontaria**
Risultanti e originatesi direttamente o indirettamente da qualsiasi indagine o ispezione volontaria, o da qualsiasi movimentazione del suolo connessa o comunque richieste dalle Norme Edilizie, effettuate preso o su qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall'Assicurato o presso il quale vengono svolte le attività assicurate indicate in scheda di Polizza. Questa esclusione non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria dell'Assicurato presso i siti su menzionati.
- 35. Manutenzione**
Causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'evento di inquinamento dell'ambientale.
- 36. Mancata Vigilanza**
Risultati e originatesi direttamente o indirettamente da siti sui quali l'Assicurato abbia terminato l'attività oggetto di copertura e presso i quali non è stata mantenuta attiva un'adeguata vigilanza e sorveglianza.
- 37. Danni materiali non consecutivi**
i danni immateriali non consecutivi, ivi inclusi i costi derivanti dall'interruzione di attività di Terzi e/o costi e penalità derivanti dalla mancata presa in carico dell'opera da parte del Committente nei termini previsti.
- 38. Joint venture**
relativo o connesso alla partecipazione dell'Assicurato in Joint venture, salvo se espressamente indicato in Scheda di Polizza
- 39.** Derivanti dalla consapevole inosservanza, o dall'inadempimento doloso di

- 39.1. leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative emanate dalle Autorità Competenti, nonché qualsiasi provvedimento immediatamente esecutivo, di natura giudiziaria o amministrativa, emesso nei confronti dell'Assicurato o di un Preposto Responsabile;
- 39.2. l'obbligo di porre in essere, nell'immediato momento successivo alla scoperta di un Evento di Inquinamento coperto dalla presente Polizza, tutte le misure precauzionali, ovvero volte a mitigare o eliminare gli effetti dell'Inquinamento o del Danno Ambientale;
- 39.3. l'obbligo di porre in essere tutte le ragionevoli misure atte a prevenire o evitare il verificarsi di qualsiasi evento che possa determinare un Pericolo Attuale di Inquinamento, Inquinamento o Danno Ambientale coperto dalla presente Polizza;

40. Limitazione “OFAC” verso paesi soggetti a sanzioni internazionali

La compagnia (ri)assicuratrice non sarà tenuta a prestare copertura e non sarà responsabile del pagamento di alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo né del riconoscimento di alcun beneficio in virtù della presente Polizza, nei limiti in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento e/o indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio esponesse la compagnia (ri)assicuratrice (o la sua Capogruppo/Società direttamente o indirettamente controllante) alla violazione di qualsiasi tipo di sanzione o restrizione (comprese quelle sanzioni o restrizioni di carattere extraterritoriale che non siano in contrasto con le leggi applicabili alla compagnia ri(assicuratrice) stessa) derivanti da leggi e regolamenti relativi a sanzioni commerciali ed economiche ad essa applicabili.

41. Esclusioni ai sensi dell'art. 18 comma 5 del Codice dell'Ambiente

La presente Polizza non comprende, l'ammontare che il giudice in via equitativa e/o equivalente potrebbe stabilire nell'ambito di applicazione dell'art. 18 comma 6 del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito).

42. Nuova attività

Nel caso d'inserimento di una nuova attività oggetto di copertura e/o servizi ambientali in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la data di retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento

43. Coperture sovrapponibili

La copertura spese di bonifica non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili/risarcibili ai sensi della spese di danno ambientale.

La copertura spese di danno ambientale non comprende altresì i costi e le spese risarcibili/indennizzabili ai sensi della copertura spese di bonifica.

Condizioni Speciali

1. Extended Reporting Period

Qualora la presente Polizza non venga rinnovata, o sia estinta ai sensi di quanto previsto in Polizza,

- (a) e a condizione che la presente Polizza non sia stata sostituita, in tutto o in parte, con altra Polizza di contenuto analogo o similare contratta con altra compagnia Assicurativa, l'Assicurato avrà diritto ad un Extended Reporting Period di 60 giorni con effetto dalla data di mancato rinnovo o estinzione della presente Polizza, durante il quale l'Assicurato potrà notificare alla Società Sinistri che siano verificati durante il Periodo di Assicurazione. In particolare, per Sinistro si intende la richiesta di risarcimento o l'ordine inviato da un Terzo o da un'Autorità Competente
- (b) l'Assicurato potrà altresì esercitare l'opzione di acquisire dalla Società, ad un premio non eccedente il 200% del premio annuo di Polizza, che verrà individuato dalla Società su richiesta, un Extended Reporting Period di 34 mesi (consecutivi) con effetto dalla data di scadenza del periodo di cui al precedente punto (a). Tale opzione dovrà essere esercitata dall'Assicurato per iscritto prima della data di scadenza della presente Polizza.

Resta inteso che:

- (i) le condizioni speciali indicate nei precedenti punti (a) e (b) non hanno l'effetto di incrementare o ristabilire il Massimale stabilito in Polizza, né di estendere il Periodo di Assicurazione;
- (ii) la richiesta di risarcimento pervenuta alla Società durante l'Extended Reporting Period e relativa ad un Sinistro che si sia verificato non oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione, sarà considerato come se fosse stata notificata l'ultimo giorno del Periodo di Assicurazione.

2. Sinistri in serie

- (a) Qualora la Società o una delle società da essa controllate emetta una Polizza per più di una annualità Assicurativa e, ai sensi e per gli effetti di copertura della presente Polizza,
 1. nel Periodo di Assicurazione sia trasmessa alla Società la notizia della scoperta di un evento di Inquinamento dell'Ambiente, allora qualsiasi successivo evento di Inquinamento connesso, continuativo, correlato o interconnesso al precedente sarà considerato come scoperto nel Periodo di Assicurazione al quale si riferisce il primo evento di Inquinamento scoperto; e
 2. nel Periodo di Assicurazione sia presentata per la prima volta all'Assicurato e trasmessa per iscritto alla Società la richiesta di risarcimento per Danni Materiali, Lesioni PersonalI e Spese di Bonifica, allora qualsiasi successiva richiesta di risarcimento relativa al medesimo evento di Inquinamento o ad un evento di Inquinamento connesso, continuativo, correlato o interconnesso, anche se denunciata successivamente alla cessazione del Periodo di Assicurazione verrà considerata effettuata alla data di comunicazione della prima richiesta di risarcimento.

sempre che l'Assicurato abbia mantenuto attiva la presente Polizza **R.C. Inquinamento (CPL) ed R.C. Professionale (E&O)** senza soluzioni di continuità, con la Società, o un'altra società di ACE European Group Limited, a Chubb Company, fino alla scoperta del suddetto Inquinamento o fino al ricevimento da parte della Società della suddetta prima richiesta di risarcimento.

Condizioni di Assicurazione

1. INTERPRETAZIONE

Il presente testo di Polizza ed i relativi allegati costituiscono un unico documento e devono essere letti ed interpretati congiuntamente. Il significato specificamente attribuito a termini o espressioni dovrà essere valido ovunque tali termini o espressioni siano utilizzati nella presente Polizza o nei suoi allegati.

Ai fini del presente contratto di Assicurazione, per Proposta/Questionario, che forma parte integrante della Polizza, si intende ogni informazione e/o dichiarazione o materiale informativo fornito alla Società dall'Assicurato, o da Terzi per suo conto, sia nel momento della stipula, sia anteriormente sia posteriormente.

2. LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia residente in uno stato estero. La responsabilità civile o penale sarà tuttavia regolata dalla legge dello stato in cui è avvenuto il fatto.

3. MODIFICAZIONI DEL RISCHIO

L'Assicurato comunicherà immediatamente per iscritto alla Società ogni mutamento che comporti un aggravio (Art. 1898 CC) o una diminuzione (Art. 1897 CC) del rischio coperto dalla presente Polizza.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, mentre per i mutamenti che determinano la diminuzione del rischio, la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione da parte dell'Assicurato, fermo restando che la Società avrà il diritto di recedere dalla Polizza come disposto dalla legge.

4. PREVENZIONE

Al fine del soddisfacimento di ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Assicurazione è considerata condizione essenziale l'assunzione da parte dell'Assicurato di ogni ragionevole precauzione necessaria al fine di prevenire ogni circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi di Polizza.

5. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO – Gestione delle vertenze, spese legali e competenza

5.1 Ai fini di ogni risarcimento della presente Assicurazione nel caso in cui si verifichi un evento che dia origine, o possa dare origine, ad un Sinistro risarcibile ai sensi di Polizza,

- a) L'Assicurato dovrà
 1. denunciare l'evento (fornendo una descrizione dettagliata dello stesso), per iscritto e nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza,
 2. comunicare, per iscritto e nel più breve termine possibile dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni sopravvenuta inchiesta o indagine per Sinistri mortali in relazione ad un evento per il quale potrebbe esserci una responsabilità penale dell'Assicurato a termini di Polizza;
 3. trasmettere immediatamente alla Società ogni richiesta, notizia, lettera e verbale relativa al Sinistro, o l'esistenza di qualsiasi procedura originatasi o documentazione pervenuta all'Assicurato in merito al Sinistro;
 4. dare tutte le informazioni e l'assistenza che la Società possa richiedere;
- b) L'Assicurato non dovrà riconoscere o assumere alcuna responsabilità o liquidare o promettere pagamenti o risarcire alcuna spesa senza il consenso scritto della Società;
- c) L'Assicurato non dovrà sostenere alcuna Spesa di Bonifica senza il consenso scritto della Società, fatta eccezione per quelle necessarie a prevenire un imminente e sostanziale pericolo per la salute umana o l'ambiente.

5.2 La Società, inoltre, assumerà la gestione delle vertenze fino a quando ne avrà interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, per conto dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né alle spese di giustizia penale.

5.3 La Società, dopo la liquidazione del Sinistro, avrà il diritto di subentrare a nome dell'Assicurato nei diritti e nelle azioni spettantigli, che l'Assicurato dovrà cedere alla Società.

6. PROPOSTA TRANSATTIVA

Ove la Società non si avvalga della facoltà riconosciuta dal punto 5.2) del precedente articolo, a sua sola discrezione e relativamente ad uno o più eventi Assicurati dalla presente Assicurazione, avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'Assicurato transiga il Sinistro secondo l'importo, proposto od accettato dai Terzi, che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai Terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando; ciò mettendo a disposizione dell'Assicurato fino all'importo pari al massimale di Polizza e deducendo da tale importo eventuali somme già pagate. L'Assicurato avrà tuttavia facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato dalla Società e di proseguire la vertenza, sia sul piano giudiziale, che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza i danni liquidati giudizialmente o stragiudizialmente risultino superiori all'importo raccomandato, la Società sarà obbligata ad indennizzare l'Assicurato nei limiti dell'importo raccomandato, oltre alle spese di difesa ai sensi del punto 5.2) del precedente articolo, sostenute prima di tale pagamento.

7. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare, per iscritto, alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni che offrano un'estensione di copertura del rischio equivalente o più ampia rispetto alla copertura offerta dalla Polizza: in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuatori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

8. ISPEZIONI ED AUDIT

La Società ha il diritto, ma non il dovere, di effettuare in qualsiasi momento, anche in modo continuativo, ispezioni, verifiche, controlli sullo stato del Sito Assicurato e prendere campioni dello stesso; per tali ispezioni l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Tale diritto e le risultanze delle ispezioni effettuate non implicano che il Sito Assicurato sia sicuro e le sue condizioni rispettino quanto previsto dalla legge in genere.

9. ESTINZIONE DELLA POLIZZA

L'Assicurato può recedere dal presente contratto notificando alla Società, per iscritto con lettera raccomandata, la sua volontà; in tal caso l'Assicurato non avrà diritto alla restituzione di alcuna parte del premio relativa al Periodo di Assicurazione in corso, allo scadere del quale la Polizza dovrà considerare estinta.

10. DIRITTI DEI TERZI

Qualsiasi persona, fisica o giuridica, che non sia una parte in causa nella presente Assicurazione non ha alcun diritto relativamente a questa Polizza.

11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.

12. SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1901

se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita nel contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle h 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle h 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

Il Contraente**Chubb European Group Limited**

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Mui".

Condizioni Particolari

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni di Polizza Particolari, Aggiuntive, dattiloscritte non sono predisposte unilateralmente dalla Compagnia ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli art. 1341/1342 del Codice Civile.

NON OPERANTE / oppure riportare le condizioni particolari concordate

Il Contraente**Chubb European Group Limited**

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi



Condizioni da approvare specificatamente per iscritto

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni di cui sopra: **clausola 3 oggetto del contratto - clausola "claims made", Condizioni di Polizza: (Art. 5 Obblighi in caso di Sinistro – Gestione delle vertenze, spese legali e competenza), (Art. 6 Proposta transattiva), (Art. 8 Ispezioni e audit), (Art. 9 Estinzione della Polizza).**

Il Contraente

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Fascicolo Informativo, contenente la Nota informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni Generali di Assicurazione e le Norme che Regolamentano l' Assicurazione. Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Fascicolo Informativo precedentemente consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Fascicolo Informativo ed eventualmente a derogare quanto disciplinato precedentemente.

IL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, GENERALI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 della Legge n. 196 del 30 giugno 2003, dichiaro/dichiariamo di prestare il mio/nostro consenso, al trattamento, al trasferimento, ed alla comunicazione dei miei/nostri dati personali ad opera ed a favore dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti della stessa. Rimane fermo che tale assenso è condizionato al rispetto della vigente normativa da parte del Titolare.

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

L'importo di € è stato pagato oggi _____ Il Broker _____